

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3360

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OBERTI, MARIO MASINI, TRAPANI, PIVA, CHIESA, BERTUCCI, CACCAVALE, MURATORI, STORNELLO, SIGONA, COLLAVINI, VINCENZO BIANCHI, PINTO, MASSIDA, CICU, GARRA, CECCHI**

Introduzione dell'articolo 1-*bis* della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di società cooperative di lavoro e di servizi

*Presentata l'8 novembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si sta diffondendo in molti settori l'utilizzazione di cooperative di lavoro e servizi che rappresentano un modo per accrescere la flessibilità delle imprese che se ne avvalgono in alcuni specifici impieghi. Lo sviluppo di tali attività rappresenta anche una forma di assorbimento di occupazione stabile che altrimenti rischierebbe di restare esclusa da ogni possibile attività o, peggio, di essere impiegata in modo irregolare.

Al fine di favorire l'ulteriore espansione di questa forma di attività nell'interesse

sia di coloro che in tal modo trovano occasioni di lavoro, sia delle imprese che vedono agevolate le loro attività e la loro concorrenzialità, è necessario introdurre norme precise dirette a delimitare le attività predette escludendo, altresì, che si possa configurare l'ipotesi di intermediazione di mano d'opera che è giustamente vietata dalla legislazione vigente.

La presente proposta di legge rappresenta, in sostanza, un adeguamento di una normativa risalente a trentacinque anni fa e che non risponde più alle esigenze attuali del mondo della produzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. » 1. Non costituisce appalto di prestazioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, l'attività svolta da società cooperative di lavoro e di servizi, in regola con le disposizioni vigenti in materia, alle seguenti condizioni:

a) che i lavoratori siano soci e non dipendenti della cooperativa;

b) che la cooperativa eserciti l'attività per più appaltanti;

c) che i mezzi e le attrezzature impiegate, fornite dall'appaltante, non siano di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore in uomini e, se necessario, in mezzi;

d) che i lavoratori della cooperativa non siano soggetti al potere direttivo e disciplinare dell'appaltante. ».